

**R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 <sup>(1)</sup>.**

**Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica <sup>(2)</sup> <sup>(1/circ)</sup>.**

-----

<sup>(1)</sup> Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 5 agosto 1938, n. 177.

<sup>(2)</sup> L'art. 3, [D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534](#), sul decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, ha così disposto:

«Nell'applicazione del testo unico per l'edilizia popolare ed economica, approvato con [R.D. 28 aprile 1938, n. 1165](#) e successive modificazioni e integrazioni, sono riservate al Ministro per i lavori pubblici la formulazione dei programmi per l'utilizzazione degli stanziamenti e l'emissione del decreto di concessione del contributo. L'approvazione dei progetti relativi è demandata al Provveditore alle opere pubbliche nei limiti di cui al precedente articolo 2, n. 1». Vedi, inoltre, il [D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035](#), riportato al n. A/XXVI. Successivamente, il [D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534](#), è stato abrogato dall'art. 15, [D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184](#).

<sup>(1/circ)</sup> Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): [Circ. 24 settembre 1999, n. VIII](#).

---

## TITOLO IX

### Agevolazioni tributarie <sup>(80)</sup>

#### **Capo I - Agevolazioni in materia di tasse di bollo, registro, ipotecarie, d'imposta di ricchezza mobile e di altri tributi e diritti - Norme particolari per le cooperative a contributo erariale e per i comuni ed istituti fruanti del concorso dello Stato**

*(giurisprudenza di legittimità)*

**147.** Le cooperative per case popolari od economiche godono dei privilegi tributari vigenti in materia di tasse di bollo e registro secondo le stesse norme comuni stabilite per le altre società cooperative dagli artt. 65, 66 e 67 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, nonché dalla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268. Però la durata di tali privilegi si estende fino a dieci anni dalla costituzione della società <sup>(81)</sup> e fino a quando il capitale, effettivamente versato, abbia raggiunto lire duecentomila <sup>(82)</sup>.

Esse inoltre godono riduzione al quarto:

a) della spesa per le inserzioni obbligatorie nei Fogli degli annunci legali;

b) delle tasse d'iscrizione e trascrizione ipotecarie in dipendenza di contratti di prestito, di acquisto, di locazione e di trasferimento delle case popolari od economiche;

c) della tassa di registro sui contratti per lavori di costruzione e manutenzione di dette case nonché di quella sui relativi contratti di locazione;

d) delle tasse per i contratti di assicurazione sulla vita degli acquirenti purché ne venga fatta concessione a garanzia della casa;

e) dei diritti erariali di abbonamento di cui all'art. 27 del [T.U. 16 luglio 1905, n. 646](#), sugli istituti di credito fondiario, per tasse di qualunque specie dovute su mutui concessi dagli istituti suddetti sia originariamente sia in sostituzione di precedenti mutui ipotecari, per le case popolari od economiche;

f) delle tasse di concessione governativa di cui ai titoli II, VIII e XIV della L. 30 dicembre 1923, n. 3279.

Nulla è innovato alle norme vigenti per la tassa di negoziazione di cui alla L. 30 dicembre 1923, n. 3280.

Ai contratti di mutuo suppletivo sono applicabili le agevolazioni tributarie contenute nel primo comma del presente articolo.

Tutte le anzidette norme tributarie sono applicabili anche agli istituti autonomi per case popolari, i quali continueranno a fruire delle agevolazioni stabilite nel primo comma oltre il 31 dicembre 1935 e per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1936 <sup>(83)</sup>, anche se sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di lire duecentomila. Però le normali tasse da essi pagate dal 1° gennaio 1936 al 25 marzo 1938 non sono soggette a rimborso <sup>(84)</sup>.

-----

<sup>(80)</sup> Vedi, ora, [L. 2 febbraio 1960, n. 35](#), [L. 19 luglio 1961, n. 659](#), [L. 6 ottobre 1962, n. 1493](#).

<sup>(81)</sup> Vedi ora art. 2, [L. 11 luglio 1942, n. 843](#).

<sup>(82)</sup> Vedi ora la nuova disciplina dell'imposta di bollo e dell'imposte di registro e ipotecarie. Inoltre, l'articolo unico, [L. 18 marzo 1968, n. 402](#) (Gazz. Uff. 17 aprile 1968, n. 98), ha così disposto:

«Ferre restando le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali, gli istituti autonomi per le case popolari continueranno a godere dei benefici tributari di cui al primo comma dell'art. 147 del testo unico approvato con [R.D. 28 aprile 1938, n. 1165](#), a decorrere dal 1° gennaio 1968 e fino al 31 dicembre 1972, ancorché sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di Lire 200.000».

<sup>(83)</sup> L'articolo unico, [L. 1° luglio 1952, n. 864](#) prorogò sino al 30 giugno 1955 tale termine, che in precedenza era stato già prorogato sino al 15 aprile 1951.

<sup>(84)</sup> Vedi ora [L. 24 novembre 1961, n. 1283](#).